



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20090** – **Vimodrone**
Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

CULTURA E ATTIVITA' PROMOZIONALI

Registro Interno n. **44**

Registro Generale n. **412**

<p align="center">DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA CULTURA E ATTIVITA' PROMOZIONALI</p>

Assunta nel giorno 05-07-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA GARA APERTA SERVIZI PRE-DOPO
SCUOLA E ASSISTENZA SCUOLABUS

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che il Comune deve acquisire i servizi di pre - dopo scuola e assistenza scuolabus da svolgersi in strutture di proprietà del Comune e segnatamente nelle scuole e sull'automezzo adibito a trasporto scolastico, atteso che l'attuale contratto di servizio è in scadenza;

Dato atto come:

- detta acquisizione è stata inserita nella programmazione biennale 2019-2020 dei beni e servizi di cui all'articolo 21 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 approvato con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 153 del 29/10/2018 così come successivamente modificato con atti deliberativi di Giunta Comunale n. 20 del 04/02/2019, 101 del 19/06/2019 e n. 113 del 01/07/2019 e recepito (e recipiendo per quanto concerne le ultime modifiche) nel dup 2019-2020-2021
- Il codice unico di intervento (CUI) dell'appalto in oggetto è il seguente S07430220157201900021
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile del procedimento è il dott. Roberto Panigatti, già indicato come RUP nell'atto di programmazione di cui all'art. 21, comma 1, del D.lgs. 50/2016,] e che risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

Visto il comma 1 art. 449. della legge 296 del 2006, come modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015 che prevede che nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

il Comune può ricorrere alle convenzioni quadro stipulate da Consip o dalla centrale regionale di riferimento ovvero ne utilizza i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti

Rilevato come il Rup ha verificato che per l'acquisizione di detti servizi non risultano ad oggi attive convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale idonee a ricomprendere le prestazioni che servono al Comune.

Verificato come ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 50/2016 è stato redatto il progetto di servizio composto dai seguenti documenti, dando atto che lo schema di contratto è stato predisposto dal Settore Contratti e Affari legali sulla base delle indicazioni fornite dal Rup all'interno del capitolato: capitolato, bozza atto denominato nomina del responsabile del trattamento dei dati relazione tecnica – illustrativa, quadro economico e stima del servizio , schema di contratto, dando atto che si è reputato non sussistenti rischi da interferenza e si è reputato di non procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del D.lgs. n. 81/2008 , da cui risulta che:

-) l'istituto che si intende utilizzare è l'appalto di servizio, all'interno del quale sono state enucleate una serie di prestazioni , tra cui, la principale è costituita dai servizi educativi di pre e dopo scuola rientranti nel cpv 85311300-5 e le secondarie sono i servizi ausiliari e correlati (pulizie) rientranti nel cpv 90911200-8 e le attività di accompagnamento scuolabus. Si è reputato di dimensionare detto appalto indicativamente per mesi 36 (ovviamente detto termine dovrà essere modulato a seconda della data di attivazione effettiva del servizio) con scansioni temporali maggiormente declinate nel capitolato cui si rinvia,;
- si è effettuato il quadro economico dell'appalto e la stima dei servizi, contenuto nell'ambito degli atti progettuali, da cui si ricava che il dimensionamento economico complessivo , da porre a base di gara, è di euro 449.220,75 oltre iva, di cui euro 401.868,75 per la prestazione principale (servizi educativi di pre e dopo scuola), euro 13.752,00 per la prestazione secondaria (pulizie) ed euro 33.600,00 per l'attività di accompagnamento scuolabus Si è valutato che non sussistono rischi per la sicurezza da interferenza e quindi gli oneri ad essa afferenti sono pari a 0. Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 l'importo posto a base comprende i costi della manodopera che si sono stimati pari a euro 399.806,47 calcolati sulla base degli elementi indicati nel progetto di servizio
- Le attività sono contabilizzate a misura
- -Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 non si riesce a suddividere l'appalto in lotti in quanto i servizi in essa dedotti necessitano di una unitarietà di approccio, essendo elemento fondante e qualificante dei servizi, l'esecuzione integrata delle attività, necessitando le stesse di un percorso sistemico che necessita di unitarietà di governo e di visione, anche per poter beneficiare di economie di scala che si creano (per esempio nell'attività di coordinamento) consentendo un più efficace coordinamento funzionale degli interventi ed una proficua ottimizzazione nell'uso delle risorse professionali e strumentali
- -relativamente all'oggetto dell'appalto, così come più compiutamente indicato nel capitolato cui si rinvia, lo stesso è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e

del Mare recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene. Inoltre, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, si è prevista la clausola sociale stabilendo che l’appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81

- è stata prevista l’applicazione della clausola sociale secondo quanto previsto dalle linee guida - Anac n. 13 approvate dal Consiglio dell’autorità con delibera n. 114 del 13.02.2019, declinando nel capitolato i termini di applicazione, prevedendo che: 1) i concorrenti alla gara presentino unitamente all’offerta economica il progetto di assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riguardo al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa, tenuto conto di quanto previsto dall’eventuale CCNL di riferimento, e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico); 2) la mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze indicate nel punto 5.1 delle linee guida Anac n. 13 approvate dal Consiglio dell’autorità con delibera n. 114 del 13.02.2019 che sanciscono che la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si dispone l’esclusione dalla gara.
- si è deciso, alla luce del decreto n. 32/2019 che ha innovato, tra le altre disposizioni, anche l’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, di stabilire quale quota massima del subappalto la percentuale del 40%;
- Sono stati enucleati i requisiti di idoneità professionale e di capacità economico – finanziaria e tecnica proporzionati all’oggetto e al valore dell’appalto, al fine di poter avere offerenti qualificati, stabilendo quali requisiti, come emerge dal documento, denominato elementi specifici caratterizzanti la procedura di affidamento, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato: l’iscrizione nel registro delle imprese per attività inerenti l’oggetto del contratto da affidare o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’articolo 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando servizi di pre -post scuola di importo complessivamente almeno pari ad euro 350.000,00 iva esclusa comprovati con certificati rilasciati dai committenti, che dovranno riportare l’indicazione degli importi, oggetto, data e committente;
- -Si è stabilito di valutare le offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 secondo il miglior rapporto qualità (assegnando n. 95 punti) e prezzo (assegnando n. 5 punti) stabilendo i criteri e sub criteri di valutazione per l’offerta tecnica e fissando per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica la formula con interpolazione lineare secondo quanto indicato dal documento, denominato elementi specifici caratterizzanti la procedura di affidamento, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto

anche se non materialmente allegato. Si evidenzia come il ribasso da inserire nella piattaforma sintel, che sarà considerato ai fini dell'applicazione della formula di cui sopra dovrà corrispondere al ribasso riportato nella lista dettaglio offerta. In caso di discordanza tra il ribasso indicato a sistema sulla piattaforma Sintel e il ribasso contenuto nella lista dettaglio offerta prevale il ribasso indicato a sistema. L'aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale indicato a sistema. Il Comune, prima della stipula del contratto, procederà alla verifica dei conteggi della "liste dettaglio offerta" tenendo per validi ed immutabili le quantità di ore e le tariffe orarie offerte, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale indicato a sistema, tutte le tariffe orarie offerte saranno corrette in modo costante in base alla percentuale di discordanza ;

- vi è molta urgenza di procedere e di pervenire all'individuazione del soggetto affidatario, attesa l'imminente scadenza del contratto attualmente vigente e l'approssimarsi della pausa estiva. A fronte di ciò, si reputa necessario assegnare i giorni minimi previsti dalla normativa e l'attivazione dei termini abbreviati previsti nel caso in cui si utilizzi una modalità di presentazione delle offerte per via elettronica, reputando quindi quale termine adeguato la scadenza delle offerte prevista nella data del 22/07/2019 considerato che vi è la presentazione delle offerte per via elettronica;

Accertato come, rientrando i servizi oggetto dell'appalto di che trattasi tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, si è posta in essere la relazione prevista dall'articolo 34 comma 20 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 che è stata pubblicata sul sito del Comune

Ritenuto per la scelta del soggetto cui affidare l'esecuzione dell'appalto di che trattasi di attivare una procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'articolo 36 comma 9 , 60 e 142 del D.lgs. n. 50/2016 da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, dando atto che per l'affidamento di detto servizio, rientrate nel genus dei servizi sociali, verranno applicate le norme del D.lgs. n. 50/2016 richiamate negli atti, applicabili agli appalti di servizi sociali sia in quanto espressamente previste dal citato articolo 142 sia in quanto richiamate espressamente negli atti , sulla base del principio di auto vincolo, ritenendo le stesse a tutela e presidio di rilevanti interessi pubblici di cui il Comune è Ente esponentiale.

Ritenuto altresì:

- di affidare la gestione della procedura di gara di cui trattasi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, costituito tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi ed il Comune di Rodano, al fine di ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015 ed ora confluito nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016;
- in particolare tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche Cuc), con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come Cuc.

Determinazione CULTURA E ATTIVITA' PROMOZIONALI n.44 del 05-07-2019 COMUNE DI
VIMODRONE

- tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 del sopra citato accordo consortile, vi è l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come Cuc ai sensi dell'articolo 4 vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino alla proposta di aggiudicazione, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione;
- con il presente atto si provvederà ad approvare il progetto e ad assumere la determinazione a contrattare, demandando così all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa;

Visto l'articolo 192 del D.P.R. n. 267/2000 e , sulla base degli elementi sopra esposti cui si rinvia integralmente e contenuti nel progetto si rileva che:

- il fine del contratto è quello di poter acquisire dei servizi, rivolti agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, che hanno la finalità di garantire un aiuto concreto alle famiglie del territorio nell'ottica dei tempi di conciliazione vita-lavoro, fornendo al contempo un arricchimento educativo e socializzante ai ragazzi ed inserendosi quale azione strategica nell'ambito delle politiche di welfare territoriale promosse dall'Ente. L'obiettivo principale da perseguire è di ottenere una gestione dei servizi tese all'efficienza ed efficacia senza andare a discapito della qualità, capaci di garantire in ogni momento la realizzazione della finalità cui tali servizi pubblici a domanda individuale sono deputati. In particolare si intende valorizzare l'aspetto pedagogico ed educativo di un "tempo" particolare quale quello del pre o dopo scuola o quello dello scuolabus, convinti che anche tali momenti possano essere ulteriori opportunità di costruzione di senso, nel percorso di crescita individuale dei ragazzi, nell'ottica di civile convivenza e rispetto, di esperienza socializzante e di sperimentazione di sistemi di diritti e doveri
- l'oggetto e le clausole essenziali: sono contenuti nel capitolato e nella bozza di contratto e negli altri atti progettuali, allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la forma che si adotterà per la stipula del contratto sarà la forma pubblica amministrativa in modalità elettronica , le cui clausole saranno conformi aa quelle contenute nella bozza di contratto, integrata dall'offerta prodotta in sede di gara ;
- la modalità di scelta del contraente è quella sopra indicata ossia procedura aperta sotto soglia ex articoli 36 comma 9 60 e 142 del D.lgs. n. 50/2016 da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, e il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi e sub elementi di valutazioni contenuti nel documento denominato elementi specifici caratterizzanti la procedura di affidamento, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato prevedendo quale formula per l'attribuzione del punteggio per l'offerta economica la formula bilineare, così come indicato nel citato documento, lasciando quale termine per la presentazione delle offerte la data del 22/07/2019 ;

Ritenuto quindi di demandare all'Ufficio comune operante come Cuc, l'espletamento della procedura previa adozione dell'atto di approvazione degli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice CIG, su cui, al termine della procedura sarà operata una "migrazione" in capo al Rup del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando al procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio come previsto nell'accordo consortile summenzionato;

Dato atto che il Quadro economico dell'affidamento è quello contenuto negli atti progettati allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

Dato atto come occorra procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di euro 449.220,75=oltre iva per complessivi €. **471.681,79=iva compresa** così suddivisi e imputati:

- €. 41.421,42 con imputazione al cap. 668.04 SIOPE 1335 del Bilancio 2019;
- €. 95.000,00 con imputazione al cap. 668.04 SIOPE 1335 del Bilancio 2020;
- €. 62.227,26 con imputazione al cap. 1340.02 SIOPE 1335 del Bilancio 2020;
- €. 95.000,00 con imputazione al cap. 668.04 SIOPE 1335 del Bilancio 2021;
- €. 62.227,26 con imputazione al cap. 1340.02 SIOPE 1335 del Bilancio 2021;
- €. 60.000,00 con imputazione al cap. 668.04 SIOPE 1335 del Bilancio 2022;
- €. 55.805,85 con imputazione al cap. 1340.02 SIOPE 1335 del Bilancio 2022;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile dell'Ufficio come operante come CUC;
- si è effettuato l'accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC.

Richiamati:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1 e 191 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- la legge 13/08/2010, n. 136;
- l'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- IL d.lgs. n. 50/2016;
- il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il combinato disposto dall'art. 31 e 38 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 99 del n. 18/12/2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP anni 2019/2021, la deliberazione di consiglio comunale n. 100 del 18/12/2018 con quale è stata approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e la deliberazione di giunta comunale n. 183 del 21/12/2018 di assegnazione delle dotazioni di PEG ai responsabili incaricati di posizione organizzativa per gli anni 2019/2021;

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 6 del 20/05/2019 con il quale è stato attribuito al dott. Roberto Panigatti l'incarico di Responsabile del Settore servizi alla persona;

Preso atto come il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e succ. modific;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati

- 1. di procedere** con l'approvazione degli elaborati progettuali sopra riportati, costituiti da: capitolato, documento denominato nomina responsabile trattamento dati, relazione tecnica – illustrativa, quadro economico e stima, schema di contratto, facenti parte del progetto relativo all'appalto per l'affidamento dei servizi di pre-dopo scuola e assistenza scuolabus
- 2. di approvare** il presente atto, quale determina a contrarre, per l'affidamento dell'appalto dei servizi di pre - dopo scuola e assistenza scuolabus secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nel progetto nonché alle indicazioni contenute nel presente atto e nel documento denominato elementi specifici caratterizzanti la procedura che si approva allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, cui si rinvia integralmente, dando che per la scelta dell'appaltatore cui affidare detti servizi si attiverà una procedura aperta sotto soglia comunitaria ex artt. 36 comma 9 60 e 142 del D.lgs. n. 50/2016
- 4. di demandare** l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi all'Ufficio comune operante come CUC, che approverà con proprio atto gli atti di gara, e provvederà all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari compresa la pubblicazione degli atti, l'assolvimento della tassa per l'autorità e la richiesta del codice CIG, che poi al termine della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e all'Osservatorio come previsto nella convenzione citata;
- 5. di assumere** l'impegno di spesa di complessivi €. **471.681,79=iva compresa** così suddivisi e imputati:
 - €. 41.421,42 con imputazione al cap. 668.04 SIOPE 1335 del Bilancio 2019;
 - €. 95.000,00 con imputazione al cap. 668.04 SIOPE 1335 del Bilancio 2020;
 - €. 62.227,26 con imputazione al cap. 1340.02 SIOPE 1335 del Bilancio 2020;
 - €. 95.000,00 con imputazione al cap. 668.04 SIOPE 1335 del Bilancio 2021;
 - €. 62.227,26 con imputazione al cap. 1340.02 SIOPE 1335 del Bilancio 2021;
 - €. 60.000,00 con imputazione al cap. 668.04 SIOPE 1335 del Bilancio 2022;
 - €. 55.805,85 con imputazione al cap. 1340.02 SIOPE 1335 del Bilancio 2022;
- 6. che la copertura** finanziaria relativa ai pagamento del servizio in oggetto sarà determinata da mezzi propri dell'Ente;

7. di dare atto che relativamente al presente provvedimento, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti eventuali obblighi ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;

8. ai sensi del D.lgs. 50/2019 art. 113 comma 2 è nominato il seguente gruppo di lavoro:

- Programmazione della spesa e:progettazione del servizio Roberto Panigatti quale figura del RUP, sig. raffaella Riva, quale figura di collaboratore amministrativo;
- Predisposizione e controllo delle procedure di gara: Chiara Gregorini quale Responsabile dell'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, Stabile Daniela, Claudia Iulianelli Nicoletta Bonfanti e Roberta Ronchi, quali figure di collaboratore amministrativo dell'ufficio comune operante come centrale unica di committenza;
- direzione dell'esecuzione: Dott.ssa Sara Troilo

9. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio operante come cuc per gli adempimenti di competenza e al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
Panigatti Roberto